

Dispositivo

La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.

(¹) GU C 347 del 16.10.2017.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln — Germania) — procedimento promosso da Josef Baumgartner

(Causa C-513/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Trasporti — Trasporti su strada — Regolamento (CE) n. 561/2006 — Articolo 19, paragrafo 2, primo comma — Sanzione amministrativa avente ad oggetto un'infrazione commessa sul territorio dello Stato membro in cui ha sede un'impresa, inflitta dalle autorità competenti di un altro Stato membro nel quale l'infrazione è stata constatata)

(2018/C 408/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Josef Baumgartner

Con l'intervento di: Bundesamt für Güterverkehr, Staatsanwaltschaft Köln

Dispositivo

L'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza direttamente le autorità competenti di uno Stato membro a infliggere una sanzione a un'impresa o a un suo dirigente per un'infrazione a tale regolamento, constatata sul suo territorio e non ancora sanzionata, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa ha sede.

(¹) GU C 382 del 13.11.2017.
